

Realizzazione di un impianto di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia a servizio di uno stabilimento che produce e distribuisce cemento e calcestruzzo, aggregati naturali e prodotti affini

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 11 ottobre 2024, n. 3357 - Buzzi Unicem S.p.A. (avv.ti Mauceri, Vivani e Abellonio) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia a servizio di uno stabilimento che produce e distribuisce cemento e calcestruzzo, aggregati naturali e prodotti affini.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.6.2020 e depositato in Segreteria in data 30.6.2020, la società Buzzi Unicem S.p.a. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponiva in fatto di essere una dei principali produttori e distributori di cemento e di calcestruzzo, aggregati naturali e prodotti affini e che uno degli impianti produttivi più importanti era (ed è) la cemeniteria sita nel Comune di Augusta, in contrada Megara Giannalena, attivo dall'inizio degli anni '50 nella produzione di cemento e di leganti idraulici.

Precisava che, l'attività della Cemeniteria veniva sottoposta al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, comprendente la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale riferita all'impianto di recupero di rifiuti mediante valorizzazione energetica – concluso con D.D.G. n. 499 del 24.6.2014, successivamente rettificata con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente, prot. n. 463 del 17.11.2017 ("Rettifica AIA") – e che la stessa risultava (e risulta) essere ubicata in un contesto paesaggistico radicalmente trasformato rispetto all'originario contesto naturale, essendovi la presenza di ingenti insediamenti industriali (in particolare, dal noto ed estesissimo polo petrolchimico di Priolo) e da grandi vie di comunicazione.

Rappresentava che, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15.12.1953 su alcuni terreni ove insisteva (ed insiste) la Cemeniteria veniva apposto un vincolo archeologico (ex artt. 10 e 45 del D.lgs. 42/2004) – in ragione della prossimità al sito archeologico di Megara Hyblaea, con il quale confinano e sul quale in parte insistono – e che altre aree incluse nella zona in questione erano (e sono) di interesse archeologico (ex art. 142, comma 1, lettera m), del D.lgs. 42/2004).

In ragione di detto stato dei luoghi, in passato, la Soprintendenza, ai fini del rilascio di specifiche autorizzazioni, provvedeva a constatare la sussistenza, o meno, di beni da tutelare e, in caso di rinvenimenti, a valutare la loro dislocazione; tale ultima soluzione, assumeva la ricorrente, veniva preferita, per i reperti più significativi, in ragione del luogo di rinvenimento – appunto, un sito industriale – che non ne avrebbe garantito la conservazione, la fruizione e la valorizzazione.

Nell'ambito di detti *itinerari* autorizzativi, negli anni '50 veniva autorizzata l'edificazione della Cemeniteria, previo nulla osta della competente Soprintendenza delle Antichità della Sicilia Orientale e, in data 1.12.1966, con delibera n. 7221/SG del Presidente della Regione Siciliana, in allora esercitante le funzioni statali in materia di tutela artistica e paesistica, veniva "convalidato il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 14 novembre 1960, con cui viene revocato il vincolo di importante interesse archeologico gravante sulla particella 25 del foglio 89 del Comune di Augusta", a seguito dei saggi effettuati dalla competente Soprintendenza.

Negli anni '70, la Scuola Archeologica Francese di Roma, su incarico della Soprintendenza, effettuava degli scavi sui terreni di proprietà della Società ricorrente, i quali portavano all'individuazione di reperti della necropoli di Megara Hyblaea, che venivano recuperati e consegnati alla Soprintendenza.

Negli anni '80 veniva realizzata una strada di accesso alla Cemeniteria, previo nulla osta della Soprintendenza, rilasciato a seguito di esplorazioni preventive dell'area interessata che non evidenziavano alcun reperto.

Negli anni '90, venivano rilasciati pareri favorevoli e nulla osta della Soprintendenza per l'esecuzione del progetto di ammodernamento della linea di produzione della medesima Cemeniteria e per le sue successive varianti, che negli anni 1990-1994 interessarono, con significative opere strutturali e impiantistiche, le particelle 23, 53, 128 del foglio 89, parzialmente soggette al vincolo, anche in questo caso previa esecuzione di campagna di scavo.

Soggiungeva la Buzzi Unicem S.p.a. che l'area della Cemeniteria risultava esser interessata, altresì, dalle previsioni del "Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa – Ambiti Regionali 14 e 17" (adottato con Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana numero 98 in data 1.2.2012 e approvato con Decreto



Assessoriale n. 5040 del 20.10.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 16.3.2018), il quale veniva impugnato dalla stessa innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale (R.G. 883/2018), in quanto le relative prescrizioni sarebbero state idonee ad impedire gli interventi di adeguamento impiantistico della Cementeria.

Il Piano Paesaggistico inseriva la Cementeria nel Paesaggio Locale 7, interessata in parte dal livello di tutela 3 (il più rilevante in termini di tutela), ritenendola parzialmente collocata in area 7l ovvero sia nelle “Aree Archeologiche”, ove ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A. era vietato “realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato; [...] eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”, nonché, in area 7o, ovvero sia nelle “Aree Costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva”, per le quali vige la disciplina delle aree di recupero, che prevede la redazione di piani di recupero indirizzati “alla graduale e progressiva eliminazione degli impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica”.

Inoltre, la ricorrente evidenziava che una fascia laterale sarebbe stata interessata dalla presenza di vegetazione di gariga, praterie e arbusteti ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A.; detta circostanza veniva smentita dalla verifica espletata nell’ambito del succitato giudizio iscritto al n. di R.G. 883/2018.

In data 13.2.2019, la Buzzi Unicem S.p.a. presentava alla Soprintendenza la richiesta del nulla osta per la realizzazione dell’impianto di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia a servizio della Cementeria, in ossequio al punto 5.4 della Rettifica AIA, ove prescrive che “il gestore prevede il potenziamento del sistema di regimentazione e trattamento delle acque meteoriche entro 24 mesi dall’autorizzazione, al fine di perseguire il massimo recupero e riciclo delle acque nel ciclo tecnologico e preservare le risorse idriche naturali. In particolare, il sistema di raccolta sarà dimensionato per trattare le acque di dilavamento anche in presenza di eventi meteorici di rilevante intensità e sarà dotato di nuove caditoie e tubi collettori in grado di raccogliere l’apporto meteorico zenitale delle superfici impermeabili dell’impianto e trasferirlo verso nuove vasche di prima pioggia, da realizzarsi secondo uno schema di trattamento in continuo. Le vasche saranno costituite da moduli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso in monoblocco, collegati tra loro, corredati da dispositivi necessari a realizzare i singoli comparti di trattamento. Inoltre, dovrà essere ampliata la tubazione di scarico a mare per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche”.

Con note del 15.3.2019 e dell’11.4.2019, la Soprintendenza formulava richieste di integrazione, che venivano soddisfatte dalla ricorrente in data 17.5.2019.

In *itinere*, con nota del 16.7.2019, corredata da apposita relazione tecnica, la ricorrente comunicava all’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana che, per realizzare l’intervento, sarebbe stato necessario apportare una modifica non sostanziale alla Rettifica AIA; in particolare, la modifica sarebbe stata funzionalmente preordinata a localizzare l’intervento all’interno del perimetro della Cementeria, in modo da realizzare le nuove vasche di raccolta delle acque in un’area priva di impianti e non soggetta a vincolo archeologico, anziché nell’attuale area in cui è collocata la vasca di raccolta delle acque meteoriche, ubicata in prossimità del mare su area demaniale.

La ricorrente evidenziava, poi, di aver dato atto nella citata Relazione Tecnica che l’attuale collettore di scarico a mare sarebbe stato insufficiente a smaltire le portate di pioggia in condizioni di moto “a pelo libero”, rendendosi necessario dimensionare un nuovo collettore per lo scarico a mare adeguato alla nuova rete in progetto, in una nuova area diversa da quella oggi autorizzata, precisando che la rete di raccolta delle acque avrebbe mantenuto i collettori già esistenti, integrandoli con quelli di nuova realizzazione.

Con nota del 28.10.2019, la Soprintendenza comunicava il preavviso del proprio parere contrario all’intervento, considerato che: secondo il parere della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza, prot. n. 10607 del 20.9.2019, l’intervento sarebbe ricaduto all’interno “della zona C del Parco Archeologico di Leontinoi, decretato con D.A. n. 11 del 7 marzo 2019”; l’intervento avrebbe comportato la realizzazione di nuovi scavi per posizionare caditoie, collettori e vasche di raccolta e trattamento, che avrebbero interessato le aree soggette a vincolo archeologico.

In data 13.11.2019, la ricorrente presentava le osservazioni procedurali, esponendo che: non tutte le aree interessate dall’intervento sarebbero state soggette a vincolo archeologico, essendone invece sottratta la particella n. 45, come confermato dal Piano Paesaggistico che, infatti, individuava tale area di forma triangolare con campitura bianca, così distinguendola dalle aree soggette a vincolo; la presenza del vincolo, in sé considerata, non avrebbe precluso l’intervento, ma onerava la Soprintendenza a verificare se nelle aree interessate dal progetto fossero in concreto presenti beni archeologici e se, pertanto, l’intervento in concreto fosse compatibile con il vincolo medesimo, secondo quanto stabilito anche dall’art. 15 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico, secondo cui nelle aree di interesse archeologico gli interventi di trasformazione devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza; l’istituzione del Parco Archeologico di Leontinoi non sarebbe stata di per sé preclusiva dell’Intervento, in quanto la perimetrazione del parco sarebbe coincisa esattamente con la delimitazione delle aree già in precedenza vincolate, senza che la sua istituzione avesse introdotto ulteriori prescrizioni; nessuna delle prescrizioni per i Paesaggi Locali 7l e 7o del Piano Paesaggistico avrebbe recato restrizioni in sé preclusive alla realizzazione dell’intervento.

Con nota del 2301 del 20.2.2020, qui prioritariamente impugnata, la Soprintendenza rendeva parere contrario alla realizzazione dell’intervento considerato che, le norme di attuazione dei Paesaggi Locali 7l e 7o del Piano Paesaggistico avrebbero consentito di realizzare “opere interrato” ma avrebbero vietato di “eseguire scavi, ad eccezione di quelli ai fini

archeologici”, così precludendo la realizzazione dell’intervento, il quale avrebbe previsto, inoltre, opere “di grave detrimento nei confronti del giacimento archeologico sottostante”.

Cosicché, riservandosi l’impugnativa qui proposta, la ricorrente comunicava all’Assessorato territorio e ambiente della Regione di non poter dare corso all’intervento previsto dalla prescrizione 5.4 della Rettifica AIA.

Avverso detti esiti provvedimenti, la Buzzi Unicem S.p.a. insorgeva eccependo: “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 10, 21, 29, 111, 112, 113 e 142 del codice dei beni culturali d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 240 s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle N.d.A. del

piano paesaggistico. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione nonché travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004”; “II. (Segue) Ulteriori profili di eccesso di potere, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza manifesta e di violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della l.r. 20/2000. violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”; “III. Violazione e falsa applicazione degli articoli 131, 134, 135, 136, 142, 143 e 146 del d. lgs. 42/2004 del d.lgs. 42/2004.

Eccesso di

potere per irragionevolezza e per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i.”; “IV. (Segue) Violazione e falsa applicazione degli articoli 131, 134, 135, 136, 142, 143 e 146 del d.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i.”; “V. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli articoli 134, 135, 136, 142, 143 e 146 del d. lgs. 42/2004”; “VI. Violazione degli artt. 5, 6, 11, 12 e 21 d.lgs. 152/2006 s.m.i. Violazione della direttiva ce 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE. violazione dell’art. 59 l.r. 14 maggio 2009, n. 6, nonché della d.g.r. della regione siciliana n. 200 del 10 giugno 2009. Violazione e degli artt. 133, 139, 143, 144, 145, 146 e 158 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. Violazione e/o elusione della pronuncia del T.A.R. Sicilia – Catania di cui alla sentenza n. 1953/2017. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”.

In data 7.7.2020 si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

In data 29.9.2020 parte resistente depositava memoria.

In data 5.3.2021 la difesa erariale depositava un’ulteriore memoria.

In data 22.7.2024, parte ricorrente depositava la propria memoria d’udienza, ove rilevava che – in ordine al contrasto dell’intervento con riguardo alle norme del Piano Paesaggistico regionale – il procedimento incardinato dall’odierna ricorrente innanzi questo Tribunale Amministrativo Regionale, sopra più volte richiamato, era pervenuto a sentenza.

Più nel dettaglio, il procedimento R.G. 883/2018 – nell’ambito del quale veniva svolta una verifica – si concludeva con sentenza n. 3692/2021 e le istanze della Buzzi Unicem S.p.a. venivano in parte accolte.

Detta sentenza, veniva impugnata dall’odierna ricorrente relativamente ad alcuni capi. Diversamente, le Amministrazioni resistenti non spiegavano alcuna impugnazione, cosicché, nelle parti non gravate, la sentenza in parola passava in giudicato.

All’udienza del 23.9.2024, uditi i difensori come da verbale, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

Si premette che il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.

Prioritariamente va trattata la portata del giudicato formatosi all’esito della sentenza n. 3692/2021 pronunciata, tra le parti, da questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Come risulta dal provvedimento prioritariamente gravato – ma anche dalle deduzioni della difesa erariale – il parere negativo ivi contenuto veniva fondato su due motivi essenziali, uno riguardante la tutela paesaggistica e l’altro concernente la tutela archeologica.

Facendo rimando al proseguo per quest’ultimo aspetto, in ordine al primo profilo, il provvedimento esprimeva parere negativo, considerato che: in applicazione del Piano Paesaggistico e delle relative N.T.A., l’intervento “(...) ricade in area con livello di tutela 3, PL 07 I, sottopaesaggio denominato ‘Aree Archeologiche’ e livello di tutela area di recupero PL 07 o, sottopaesaggio denominato ‘Aree costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva’”; “(...) le norme di attuazione dei paesaggi locali 7l e 7° del PTP di Siracusa decretato con D.A. 5040 del 20/10/2019, che prevedono la possibilità di realizzare ‘opere interraste’ ma vietano espressamente di ‘eseguire scavi, ad eccezione di quelli ai fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali’ (...).”

Ebbene, le disposizioni poste a base di detta parte del provvedimento venivano a formare oggetto di apposito scrutinio giurisdizionale, accertandosi che: “4.1.2. Sempre in merito alla cementeria, l’ausiliario ha evidenziato che nella tavola

29.3 – Regimi Normativi del Piano Paesaggistico le aree ubicate all'interno del perimetro della cementeria e poste a nord dei corpi di fabbrica industriali, corrispondenti alle particelle n. 23 e n. 45 del foglio n. 89 del Comune-OMISSIS-, sono campite con il retino corrispondente, secondo quanto riportato nella legenda, alle 'aree di recupero', che nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico vengono identificate con la sigla '7°'; le medesime aree, però, nella stessa tavola 29.3 sono etichettate con la sigla '7I' che corrisponde ad 'aree archeologiche, soggette a livello di tutela 3', definite dall'art. 27 delle suddette Norme di Attuazione: Paesaggio locale 7 – 'Pianura costiera megarese e Aree Industriali'. La discrasia lamentata dalla deducente è palese, con conseguente incertezza del regime di tutela adottato per una porzione delle aree della cementeria (corrispondente alle sopra richiamate particelle n. 23 e n. 45 del foglio n. 89 del Comune-OMISSIS-: cfr. pag. 19 della relazione di verifica). Si rivela fondato, pertanto, il motivo di ricorso I.B., con il quale la parte ricorrente denuncia la perplessità ed indeterminazione della disciplina pianificatoria, con la conseguenza che l'incertezza del regime di tutela imposto assume carattere assorbente in ordine ai vizi dedotti in via alternativa con riguardo ai diversi scenari ipotizzabili (previsione 7o ovvero previsione 7I). 4.1.3. Quanto all'ultima censura (I.C.) riguardante la cementeria, l'ausiliario ha evidenziato che (cfr. pag. 40 della relazione): mentre la particella n. 130 è soggetta alle norme di tutela del 'paesaggio locale 7I - Aree archeologiche' che evidenzia l'esistenza di un vincolo archeologico che non è riportato tra i vincoli imposti dal P.R.G. vigente nel Comune-OMISSIS- ed elencati nel certificato di destinazione urbanistica, per le particelle nn. 23 e 45 emerge la mancanza di corrispondenza univoca tra la sigla assegnata alle aree e il retino utilizzato per la campitura: pertanto, la doglianza si rivela fondata (...).

Questo Tribunale Amministrativo Regionale riteneva, dunque, fondate le doglianze sollevate dalla Buzzi Unicem S.p.a. e, conseguentemente, annullava l'impugnato Piano Paesaggistico nei limiti evidenziati (e qui rilevanti ai fini del *decisum*). Il Collegio non può esimersi dal riconoscere l'autorità del giudicato – non essendo stata impugnata la sentenza relativamente a tali punti – formatosi in relazione all'annullamento di parte delle disposizioni sulle quali si fondava il provvedimento gravato, il quale non potrebbe sorreggersi su disposizioni normative cadute per via giudiziale, come avvenuto nel caso in esame.

Può, pertanto, soprassedersi dall'esame dei motivi nn. III, IV e V, rivolti avverso la succitata parte provvedimentale, rivestendo carattere assorbente l'annullamento delle disposizioni sulle quali si sorreggeva l'avversato atto.

Ne discende che gli esiti provvedimentali oggetto di causa potrebbero rinvenire la loro base legittimante nella sola parte relativa alle disposizioni archeologiche, per le quali, ad ogni modo, le doglianze sollevate dalla società ricorrente con i motivi nn. I e II – che possono essere trattati congiuntamente, vertendo tutti sulla medesima questione di massima – si rivelano fondate.

Come suaccennato, il provvedimento impugnato esprimeva parere negativo ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con le disposizioni archeologiche poste a tutela dell'area interessata.

Deve premettersi che l'apposizione del vincolo sull'area in argomento risale al 1953 e, negli anni successivi, detto stato dei luoghi non impediva l'esecuzione di opere, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle competenti Amministrazioni, Soprintendenza inclusa.

Invero, né il D.lgs. 42/2004 né le disposizioni regionali in materia impediscono aprioristicamente l'esecuzione di opere nelle zone *de quibus*, facendo salva la possibilità dell'Amministrazione competente di eseguire le indagini d'uopo e valutare le migliori modalità di conservazione e di valorizzazione dei beni.

Con riguardo alle N.T.A. al Piano Paesaggistico, l'art. 15, nella parte dedicata agli indirizzi generali, dispone che per i beni inclusi nelle aree complesse (tra le quali vi sono anche gli insediamenti), i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, previo parere della Soprintendenza, vadano realizzati sotto l'alta sorveglianza di quest'ultima, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.

La giurisprudenza, poi, è costante nell'affermare che nel caso di vincoli archeologici, le valutazioni dell'autorità preposta alla sua tutela devono essere rapportate al caso concreto, e non tradursi nella mera applicazione delle norme vincolistiche: se ciò avvenisse, non potrebbe che trattarsi di un parere negativo, perché ci si troverebbe per ipotesi di fronte ad un'inedificabilità, che non consentirebbe in linea generale di realizzare opera alcuna (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2023, sentenza n. 1658; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2014, sentenza n. 5549; Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° settembre 2000, sentenza n. 4658).

Di fatti, nel caso di specie, non consta che le attività istruttorie siano state opportunamente espletate, non essendo stata verificata – in concreto – la presenza di reperti da sottoporre a tutela mediante, ad esempio, la loro dislocazione dall'area che – come, peraltro, attestato dalla Relazione Generale del Piano Paesaggistico – risulta fortemente segnata dalla presenza antropica, comprendendo, due agglomerati urbani (Belvedere e Priolo Gargallo), stabilimenti industriali, nonché un importante sistema infrastrutturale che comprende oltre a strade, autostrade e ferrovia, anche elettrodotti, acquedotti industriali, gasdotti e oleodotti.

Dislocazione che risulterebbe necessaria, nel caso di rinvenimenti, apparendo del tutto fuor di sesto che il godimento, lo studio e la fruizione dei reperti (anche da parte del pubblico) possa avvenire all'interno di una cementeria.

D'altronde, un siffatto stato dei luoghi, trasformatosi dalla seconda metà del Novecento, apparirebbe, quanto meno nel breve periodo, di arduo ripristino, il quale – tantopiù in assenza di fondati esiti istruttori – ove ipoteticamente realizzato

sarebbe virtualmente idoneo a ledere le esigenze e le necessità di un rilevante insediamento industriale, le cui dimensioni sono tali da rendere gli interessi sottesi trasversalmente pubblicistici.

Inoltre, l'interesse pubblicistico alla realizzazione dell'intervento lo si può desumere dallo stesso decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente, prot. n. 463 del 17.11.2017, che, nell'ambito della Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, onera la società ricorrente di potenziare il sistema di regimentazione e trattamento delle acque meteoriche al fine di perseguire il massimo recupero e riciclo delle acque nel ciclo tecnologico e preservare le risorse idriche naturali.

In un'ottica di contemperamento dei vari interessi coinvolti, poi, deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti non si evince che l'intervento ricada complessivamente in zona soggetta a tutela dalle disposizioni vigenti in materia archeologica, essendovi zone non tutelate in tal senso ed attualmente "bianche".

Deve considerarsi, poi, che le vasche di raccolta (parte dell'intervento che potrebbe ritenersi più "sensibile", in ragione degli scavi necessari), non risultano collocate nella parte dell'area oggetto di tutela.

Ad avviso del Collegio, il provvedimento gravato – in uno alla relativa sequela procedimentale – non può ritenersi esente da censure, essendo palese – quanto meno – il difetto d'istruttoria e di motivazione lamentato.

Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

In sede conformativa appare, altresì, opportuno facultare le Amministrazioni competenti – in piena coerenza con le prerogative istituzionali loro proprie – a disporre la supervisione archeologica delle attività di cantiere necessarie alla realizzazione dell'intervento, al fine di garantire la piena tutela dei reperti eventualmente rinvenuti nella zona interessata.

Da ultimo, tenuto conto della oggettiva complessità della vicenda in fatto e della peculiare specificità del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore